REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/181 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2017

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([2]), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Una mensola di vetro singola corredata di supporti di metallo per fissarla alla parete. La mensola di vetro è composta da una lastra di vetro trasparente dalle dimensioni approssimative di 60 × 13,5 × 0,7 cm, di forma irregolare con bordi lavorati (il bordo frontale ha forma ricurva), e due supporti in lega di rame e zinco (ottone), nichelati e cromati. La lastra di vetro è provvista di due fori per montarla sui sostegni. Il prodotto si presenta non montato, corredato di viti e tasselli per la montatura, imballato in una scatola di cartone. Cfr. l'illustrazione (*).	9403 89 00	La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), dalla nota 2 a) del capitolo 94 e dal testo dei codici NC 9403 e 9403 89 00. L'articolo è utilizzato per arredare stanze, ad esempio in abitazioni private. Trattasi pertanto di mobili ai sensi della voce 9403. Ai sensi della nota 2 a) del capitolo 94, questa voce comprende gli scaffali singoli dotati di supporti per essere fissati al muro. L'articolo non può pertanto essere classificato nella voce 7020 come altri lavori di vetro. La mensola di vetro conferisce all'articolo il suo carattere essenziale. I supporti di metallo, le viti e i tasselli servono esclusivamente a fissare la mensola di vetro alla parete. È pertanto esclusa la classificazione nel codice NC 9403 20 80 come altri mobili di metallo. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 9403 89 00 fra gli altri mobili.

(*) L'illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo.

